



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Provincia della Spezia

Organo di Revisione Contabile

Verbale n. 20 / 2023

Il sottoscritto Revisore dei Conti, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, esprime il proprio parere nella funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'articolo 239, comma 1, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;

OGGETTO: Piano triennale. Fabbisogno di Personale triennio 2024/2026

esaminata

la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 140 del 15/11/2023 avente ad oggetto "Approvazione piano del fabbisogno di personale triennio 2024-2026".

Visti

- Gli art. 6 e 6 ter, del D.lgs 30 marzo 2001 n.165.
- L'art. 39 del D.lgs 27 dicembre 1997 n.449.
- L'art. 89 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
- L'art. 91 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- L'articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000;
- Il DPCM 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, il quale a decorrere dal 20/04/2020 ha

definito i parametri per il calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019;

- L'art. 3, comma 120 bis D.L. 90 / 201, convertito in L. 114/2014;
- L'art. 19 c. 8 L. 448/2001;
- L'art. 1 c. 102 L. 311/2004

Premesso che

- in data 25/05/2019, con Delibera Consiliare n. 15, l'Ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del D.LGS. 267/2000;
- in data 07/09/2019, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Richiamata

la precedente deliberazione n. 138 in data 14/12/2022 con la quale l'Ente aveva approvato il programma del fabbisogno di personale dipendente per il triennio 2023-2025 e il piano delle assunzioni per l'anno 2022.

Vista

La documentazione allegata, in particolare allegato sub. C, alla proposta di delibera che dettagliatamente illustra la spesa riferita alle nuove assunzioni proposte nel piano del fabbisogno di personale per l'anno 2024.

Preso atto

- Che con Delibera Consiliare n. 12 del 29/04/2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2022, i cui dati sono stati inoltrati alla BDAP in data 08/05/2023 ed acquisiti con esito positivo nella stessa data.
- Che dal predetto rendiconto emerge che l'incidenza della spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato (2022) rispetto alla media delle entrate correnti del triennio 2020-2022 al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2022) risulta inferiore al valore soglia per classe demografica, in quanto si attesta al 13,17% rispetto al valore soglia del 28,60%;
- che ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del predetto D.P.C.M. 17/03/2020 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia per classe demografica, pari nel caso di specie all'incremento del 15,43%, delle entrate correnti, e cioè ad € 667.193,52;
- che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del predetto D.P.C.M., fatto salvo dall'art. 4 comma 2, in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, i comuni possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore

percentuale della Tabella 2 del medesimo decreto che, in relazione alla fascia demografica di appartenenza del Comune di Riomaggiore (comuni da 1.000 a 1999 abitanti), prevede per l'anno 2024 una percentuale del 35% delle spese di personale anno 2018, pari ad € 182.899,08

- che per l'anno 2024 la spesa riferita alle nuove assunzioni proposte nel piano del fabbisogno di personale risulta essere pari a complessivi € 155.309,21.
- che la spesa potenziale per la complessiva dotazione organica (comprensiva di tutti posti, coperti e vacanti) Comune di Riomaggiore risulta pari a € 544.308,46 come da Tabella allegata sub "C";

Visti inoltre

- L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziari;
- il comma 2 del predetto decreto-legge n. 34/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerata inoltre

- la necessità di procedere alla previsione triennale del fabbisogno oggettivo di personale come indicato nella proposta di delibera.

Preso atto che l'Ente dichiara

- che non vi sono situazioni di soprannumero né eccedenze di personale;
- che le assunzioni, così come programmate nella suddetta delibera di G.C. n. 140 del 15/11/2023, saranno effettuate nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali;
- che gli stanziamenti di spesa collegati alle nuove assunzioni di personale trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024-2026;
- Di impegnarsi a trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale della Finanza Locale per la prevista autorizzazione di competenza .

Considerato

- il parere di regolarità contabile e tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 rilasciato dal responsabile dei servizi finanziari

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto "Approvazione piano fabbisogno personale anni 2024-2026".

La Spezia, 16/12/2023

Il Revisore dei Conti
Dott. Alessio Italia

